

## **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "GRUPPO RISTORATORI VENETO & HO.RE.CA."**

### **Art. 1 Denominazione**

E' costituita nelle rispetto delle leggi italiane un'associazione senza scopo di lucro denominata "Gruppo Ristoratori Veneto & HO.RE.CA." qui di seguito nominata anche "l'Associazione".  
L'associazione è apartitica e apolitica.

### **Art. 2 Sede sociale e durata**

l'Associazione ha sede legale in Valeggio sul Mincio, Via Jacopo Foroni n. 18.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale non comporta modifiche statutarie pertanto potrà variare, previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sociale sul territorio.

L'associazione ha durata illimitata.

### **Art. 3 Scopi dell'Associazione**

Il Gruppo Ristoratori Veneto & HO.RE.CA. è una associazione apartitica e senza scopo di lucro.

L'associazione ha quale scopo principale quello di riunire le imprese che operano nel settore Ho.Re.Ca., Ospitalità e Turismo, nonché più in generale il settore del commercio, onde favorire fra di esse la cooperazione; promuovere gli interessi delle menzionate imprese, anche attraverso attività dirette ad incrementare il raccordo con le Istituzioni, nonché attraverso sinergie da crearsi tra l'Associazione e le realtà Istituzionali, le realtà private e associative.

L'Associazione opererà con il marchio distintivo "RISTORATORI VENETO HO.RE.CA Ristoranti, Bar, Attività al Turismo".

A tale scopo l'Associazione potrà svolgere:

-attività culturali: promozione e gestione di mostre, eventi culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, confronti con le istituzioni;

-attività di formazione: organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento teorico/pratici nel settore della ristorazione rivolti a professionisti e altri operatori economici, nonché ad altri utenti interessati a operare nel campo della ristorazione, turismo e ospitalità;

-attività di raccolta fondi: promuovere la raccolta di fondi per progetti aggregativi e di valorizzazione che si intende promuovere e sostenere, attraverso la creazione di relazioni con e tra enti pubblici e privati;

- attività di divulgazione: organizzazione di seminari, convegni, manifestazioni e di visite guidate, su temi di particolare interesse ed attualità, anche in collaborazione con enti pubblici e privati; realizzazione e gestione di una apposita piattaforma web quale punto principale di incontro e comunicazione tra l'associazione e il mondo esterno;

attività in ambito sociale: promozione di iniziative e progetti, realizzazione di strumenti volti all'integrazione degli interessi dei singoli associati al fine di ottenere migliore tutela degli stessi.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, pubblicitarie o editoriali correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio. Potrà stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati o con altre associazioni al fine di raggiungere gli scopi sociali. L'associazione potrà inoltre esercitare, in via meramente marginale, attività di natura commerciale per autofinanziamento.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

#### Art. 4 Soci

All'Associazione possono aderire tutti coloro che in piena osservanza degli scopi istituzionali si impegnano a favore dell'Associazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo di cui all'Art. 9 del presente Statuto, su domanda scritta del richiedente nella quale saranno riportate le esatte generalità.

In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati esclusivamente per le finalità dell'associazione previo consenso scritto del socio.

La quota sociale è personale e non è trasmissibile nemmeno mortis causa.

Due sono le categorie di Soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio; hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Il numero dei Soci effettivi è illimitato.

#### Art. 5 Diritti e Doveri dei soci

I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di partecipare all'Assemblea e di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Le attività dei soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi fini sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Il socio volontario pertanto non potrà essere retribuito, ma avrà diritto solo al rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

I Soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fine di lucro in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del Socio nei confronti degli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di correttezza e buona fede, onestà e rigore morale nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche decise dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 6 Recesso, Esclusione del Socio

Il Socio può volontariamente recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio stesso.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, per comportamenti assunti in contrasto alle finalità sociali dell'Associazione o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera o mail all'interessato contenente le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. L'esclusione avrà effetto decorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra salvo facoltà di replica del socio escluso da effettuarsi nel medesimo termine e con le medesime modalità. In tal caso il Consiglio Direttivo valuterà le motivazioni fornite dal Socio per confermare o revocare la delibera di esclusione.

La qualità di socio si perde, inoltre, per decesso dello stesso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 7 Gli Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono: L'Assemblea dei soci, Il Consiglio Direttivo e Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a totale titolo gratuito.

#### Art. 8 L'Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita dagli associati che risultano iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita dai Soci fondatori ed effettivi ed è convocata una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto affisso nella sede dell'Associazione almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Essa è presieduta dal presidente o da un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio Direttivo e viene convocata ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda per iscritto almeno il 20% dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza.

Nell'Assemblea le delibere sono assunte con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone o le qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga, a maggioranza, opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare massimo due deleghe.

Le delibere assunte in sede assembleare vengono riportate su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto su apposito registro conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare tale registro e chiederne una copia a proprie spese.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, ovvero per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno della prima, è sempre valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria:

1 nomina il Consiglio Direttivo, il Presidente e gli altri Organi sociali, se previsti;

2 propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi e delibera sui principi ed indirizzi generali dell'Associazione;

3 approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed eventuali allegati predisposti dal Consiglio Direttivo;

4 approva il programma annuale dell'Associazione delineato dal Consiglio Direttivo;

6 approva eventuali regolamenti interni.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega;

#### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto ed in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

L'Assemblea straordinaria:

1 approva eventuali modifiche allo statuto;

2 scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio.

#### ART. 9 Il Consiglio Direttivo

E' composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Dura in carica tre esercizi, dopo di che viene rinnovato dall'assemblea ordinaria.

La convocazione del Consiglio è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata, dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio di esercizio e ogni qualvolta si ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo:

1 compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quegli atti indicati all'articolo 8 del presente Statuto riservati all'Assemblea;

2 realizza gli obiettivi programmatici deliberati dall'Assemblea e cura ogni affare corrente;

- 3 redige e presenta all'Assemblea il programma annuale sulle attività dell'Associazione;
- 4 redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- 5 valuta l'ammissione di nuovi soci;
- 6 valuta l'esclusione dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità dei voti prevale il voto del Presidente. Nel caso di ammissione di nuovi soci nell'Associazione le delibere sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente (eletto dall'Assemblea), il Vicepresidente e se ritenuto opportuno il Tesoriere (quest'ultimi due eletti nell'ambito del Consiglio medesimo). Dette figure rimangono in carica tre anni.

Le delibere assunte dal Consiglio Direttivo vengono riportate su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto su apposito registro conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

#### Art. 10 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci. Rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, in giudizio e di fronte alle autorità, e ne è il portavoce ufficiale. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dispone dei fondi sociali, è il responsabile degli eventuali lavoratori dipendenti o altre figure di lavoratori, conferendo loro mansioni e compensi, sottoscrive per conto e in nome dell'Associazione contratti e in generale ha tutti i poteri necessari per compiere quegli atti per il perseguimento degli scopi sociali. Il Vicepresidente, se nominato, lo sostituisce in caso di impedimento o necessità.

#### Art. 11 I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento ed il perseguimento degli scopi dell'Associazione provengono:

- 1 dalle quote versate dai soci nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- 2 da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali ove constatato e deciso dal Consiglio Direttivo;
- 3 da iniziative promozionali per campagne non in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- 4 da rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni rese dall'Associazione;
- 5 ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### Art. 12 Il Bilancio

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto, da tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il Bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le modalità previste dal presente Statuto; esso viene depositato almeno 15 giorni prima dell'Assemblea presso la sede sociale e può essere consultato da ogni socio.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente.

#### Art. 13 Esercizi sociali

Gli esercizi sociali iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno, tranne il primo esercizio che decorre dalla data di costituzione e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

#### Art. 14 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 8 del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni o enti di promozione sociale con scopi simili.

#### Art. 15 Disposizioni Finali

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi previste in materia.